

NOVITÀ IN MATERIA DI ORIGINE PREFERENZIALE DEI PRODOTTI

di Alberto Ghelfi



L'entrata in vigore, il 01.05.2016, del Codice Doganale dell'Unione ha riformulato ed in parte innovato il sistema delle regole di origine preferenziale dei prodotti.

Dichiarazione del fornitore per singole spedizioni

Nel fornire all'esportatore o all'operatore le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione e alcuni Paesi o territori (ca-

rattere originario preferenziale), il fornitore può emettere la "**dichiarazione del fornitore**".

Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta, tranne nei casi di dichiarazione al lungo termine.

La dichiarazione è contenuta **nella fattura commerciale** relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in modo sufficientemente particolareggiato da consentirne l'identificazione.

Dichiarazione del fornitore per singola spedizione di prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento(1) sono originarie **ad es.: dell'Unione europea** (2) e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con **ad. es. Svizzera...** (3)

Dichiara (4):

- Cumulo applicato con (norme del Paese / dei Paesi)
 Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.


(luogo e data)

(nome e funzione)

(firma)

- (1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente "**... descritte in questa fattura e contrassegnate ... sono originarie di (nome del Paese)**"
- (2) La Comunità, lo Stato membro o un Paese partner
- (3) Indicare **il Paese o i Paesi partner interessati**
- (4) **Da compilare, ove necessario, solo per le merci** che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei Paesi con cui è applicabile il cumulo Paneuromediterraneo dell'origine.





La dichiarazione, relativa ad una singola spedizione, può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

Dichiarazione a lungo termine del fornitore (c.d.) “Long term declaration”

Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un'unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore). **La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione.**

Essa può essere redatta con **effetto retroattivo** per merci consegnate prima della compilazione. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un **periodo massimo di un anno prima della data della compilazione**. Il periodo di validità scade alla data in cui la dichiarazione del fornitore è stata compilata.

La dichiarazione reca una **firma manoscritta del fornitore**. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere **autenticate elettronicamente** oppure il fornitore può fornire all'esportatore o all'operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi, come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

Novità sul Sistema di Preferenze Generalizzate (S.P.G. - G.S.P.)

La principale novità riguardante il Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG), denominato in inglese *General System Preference*, prevede l'**obbligo** per gli esportatori di **essere registrati**. In particolare, le innovazioni prevedono quanto segue:

1. I Paesi beneficiari iniziano la registrazione degli esportatori il 1° gennaio 2017. Tuttavia, qualora il Paese beneficiario non sia in grado di iniziare la registrazione in tale data, entro il 1° luglio 2017 questo comunica per iscritto alla Commissione il rinvio della registrazione degli esportatori al 1° gennaio 2018 o al

Dichiarazione del fornitore a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

(Descrizione)

(Altre informazioni contenute in fattura, come numero di modello)

che sono **regolarmente** fornite a (nome della società) sono originarie dell'Unione Europea e rispondono alle norme in materia d'origine che regolano gli scambi preferenziali con (indicare il Paese o i Paesi partner interessati)

Dichiara (1)

- Cumulo applicato con (norme del Paese/dei Paesi)
- Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal (data) al (data) (il periodo non dovrebbe superare i 24 mesi).

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.


Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.

(luogo e data)

(nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società)

(firma)

- (1) Da compilare, ove necessario solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei Paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.



1° gennaio 2019. Per un periodo di dodici mesi successivi alla data in cui il Paese beneficiario inizia la registrazione degli esportatori, le autorità competenti di tale Paese continuano a rilasciare i certificati di origine (modulo A) su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato. Gli esportatori di un Paese beneficiario, registrati o non registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi i 6.000,00 EUR, a decorrere dalla data in cui il Paese beneficiario intende iniziare la registrazione degli esportatori. Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale sia superiore a 6.000,00 EUR, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione.

Tutti i Paesi beneficiari devono applicare il sistema degli esportatori registrati al più tardi a decorrere dal 30 giugno 2020.

2. Gli esportatori e gli esportatori registrati adempiono i seguenti obblighi:
 - a) tengono una **contabilità commerciale** adeguata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;
 - b) tengono a disposizione tutta la **documentazione giustificativa** relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
 - c) conservano tutta la **documentazione doganale** relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
 - d) **conservano per almeno tre anni** dalla fine dell'anno civile in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, **i registri**:
 - i) delle attestazioni di origine rilasciate;
 - ii) della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

3. Procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione applicabili nel quadro dell'SPG a decorrere dalla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati.

Validità dell'attestazione di origine

1. **Per ogni spedizione** deve essere compilata un'attestazione di origine distinta.
2. L'attestazione di origine è **valida per dodici mesi** dalla data del rilascio.
3. L'attestazione di origine può riguardare **più spedizioni se le merci soddisfano le condizioni seguenti**:
 - a) sono presentate smontate o non montate ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato;
 - b) sono comprese nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato e
 - c) sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate.

4. Attestazione di origine dell'esportatore S.P.G. registrato:

"The exporter (Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (Country) preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is

Traduzione: "L'esportatore (Numero dell'esportatore registrato) dei prodotti di cui al presente documento dichiara che, eccetto dove altrimenti indicato chiaramente, questi prodotti sono di (Paese) origine preferenziale, secondo le norme del Sistema di Preferenze Generalizzate dall'Unione Europea e che il criterio di origine soddisfatto è

Alberto Ghelfi, Avvocato e Doganalista, specialista in diritto doganale, diritto dei trasporti e I.V.A. internazionale.

